CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO IMI
PIAZZA SAN CARLO 156 – 10121 TORINO

Torino, 3 marzo 2011

Prot. n. 71

***Agli iscritti e agli aderenti in quiescenza***

*Oggetto*: rimborsi anno 2010

Nell'imminenza delle scadenze fiscali connesse alle dichiarazioni dell'anno 2010 si rammenta che le contribuzioni versate alla Cassa dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di € 3.615,20 previsto per l'anno 2010 dalle vigenti disposizioni di legge.

**La relativa deduzione degli apporti contributivi va effettuata, in sede di dichiarazione dei redditi 2010, utilizzando l'apposita certificazione separatamente trasmessa a ciascun interessato.**

In argomento, nel fare comunque ogni più ampio rinvio alla vigente normativa fiscale, si rammenta inoltre che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2010:

- **rimangono detraibili/deducibili esclusivamente le spese sanitarie sostenute nell'anno 2010, sia dall'iscritto che da ciascun familiare (indipendentemente dal carico fiscale), non rimborsate dalla Cassa,** quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili, "quote differite 2010". L'erogazione di dette quote differite è infatti subordinata all'approvazione del Bilancio, entro il mese di giugno 2011, previo accertamento delle effettive disponibilità, sulla base del risultato d'esercizio;
- **gli importi eventualmente non rimborsati dalla Cassa (**franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili)**, ma riferiti a spese sostenute nell'anno precedente (2009) e le spese eventualmente sostenute nell'anno 2011, non sono detraibili/deducibili ancorché i relativi documenti di spesa siano stati considerati di pertinenza dell'anno di bilancio 2010**.

Si evidenzia inoltre che, qualora sia stata operata, nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2009, la detrazione di spese relative a fatture parzialmente o totalmente non rimborsate nell'anno medesimo, l'eventuale

successivo rimborso (nell'anno 2010), è soggetto a tassazione.

L'importo in questione, a compensazione della detrazione fruita in termini di riduzione di imposta, deve essere riportato, nella corrente dichiarazione tra i redditi a tassazione separata.

Si rammenta infine che il dettaglio dei rimborsi è riportato nei prospetti liquidativi trasmessi nel tempo dal Service Amministrativo in occasione della liquidazione delle pratiche di rimborso. Copie dei suddetti prospetti sono scaricabili nell'Area Iscritto del sito internet della Cassa all'indirizzo: www.cassaassistenzasanpaoloimi.it

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Franco Toso)